

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Mantova riunito in camera di consiglio, in persona dei signori:

dott. Andrea Gibelli - PRESIDENTE

dott. Mauro P. Bernardi - GIUDICE Rel.

dott. Alessandra Venturini - GIUDICE

pronunciando sull'istanza di liquidazione giudiziale n. 1/22 proposta ex art. 40 CCI da omissis

- letto il ricorso per liquidazione giudiziale n. 1/22;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

- rilevato che S... non si è costituita né il legale rappresentante è comparso all'udienza fissata ex art. 41 CCI;

- osservato che S... è una associazione sportiva non riconosciuta, si occupa di organizzazione e promozione di eventi sportivi e non risulta iscritta presso la Camera di Commercio;

- considerato che anche l'associazione non riconosciuta può essere assoggettata a liquidazione giudiziale ove si accerti che, in concreto, svolge attività commerciale, anche non a fini di lucro (come ora previsto nell'art. 1 co. 1 CCI che recepisce sul punto l'orientamento affermatosi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, specificazione che non figura invece nel testo dell'art. 1 l.f.), risulti prevalente rispetto a quella istituzionale non imprenditoriale e tipicamente associativa (v., con riferimento alla disciplina di cui alla L. n. 267 del 1942, Cass. 20-6-2020 n. 8374; Cass. 18-9-1993 n. 9584; App. Venezia n. 2023/20 del 24-8-2020; App. Venezia n. 1801/1520-7-2015);

- osservato che grava sul creditore istante l'onere di provare gli elementi integranti il fatto costitutivo e cioè (oltre al credito) la qualità di imprenditore commerciale del debitore e lo stato di insolvenza del medesimo (cfr. Cass. 21-1-2021 n. 1049; Cass 24-3-

2014 n. 6835; Cass. 28-5-2010 n. 13086; Cass. 15-5-2009 n. 11309) mentre grava su costui la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi (e, in particolare, la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale), nessuna innovazione al riguardo risultando introdotta dal codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza (v. artt. 1,2,40,42,49,121 CCD);

- osservato che, nel caso di specie, le lavoratrici istanti non hanno provato né chiesto di provare che l'ente debitore sia imprenditore commerciale né tale natura trova comunque riscontro negli atti istruttori acquisiti, risultando dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza che gli incassi dell'ente derivano solo dall'espletamento di attività istituzionale;

- ritenuto pertanto che il ricorso vada rigettato e che nessuna statuizione debba adottata in ordine alle spese;

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;

- nulla per le spese.

Si comunichi.

Conclusione

Così deciso in Mantova, il 15 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 15 settembre 2022.